

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato a norma degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina, a partire dal 1° gennaio 2000, l'occupazione onerosa permanente o temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune ovvero di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, allorchè si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Non sono soggette a concessione le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

3. Sono escluse dal regime concessorio le occupazioni degli spazi pubblici eseguite con balconi, verande ed altri infissi di carattere stabile, tende o simili, fisse o retrattili e quelle poste a copertura dei banchi di vendita per i quali sia stato assolto il canone.

4. I tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano i centri abitati, con popolazione superiore ai diecimila abitanti, esistenti in questo Comune sono considerati comunali ai sensi di quanto dispone l'art. 2, comma 7, del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e la loro occupazione è soggetta alla disciplina seguente.

TITOLO I – TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Art. 2 Distinzione per durata

1. L'occupazione è permanente quando è stabile e di durata non inferiore all'anno.
2. L'occupazione è temporanea quando è di durata inferiore all'anno.

Art. 3 Occupazione di marciapiedi

1. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi con chioschi, edicole ed altre installazioni può essere consentita purchè in adiacenza ai fabbricati, rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni che, al di fuori del centro storico, deve essere larga non meno di un metro e mezzo.

2. La norma del comma precedente non si applica alle occupazioni esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento.

Art. 4 Occupazione per passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. Non costituiscono passi carrabili gli scalini già esistenti sulla strada per consentire l'accesso al fabbricato di costituzione anteriore al 1950 o alla costruzione della strada.

Art. 5 Occupazione d'urgenza

1. Nel caso si debba provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di concessione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione.

3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni d'urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di concessione a sanatorio.

3. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, nella misura derivante dall'applicazione della tariffa.

TITOLO II – ATTO CONCESSIONARIO

Art. 6 Obbligatorietà

1. Nessuna occupazione può avvenire se non previa concessione ad eccezione delle occupazioni di urgenza di cui all'articolo precedente e delle occupazioni temporanee nelle aree destinate a fiere non permanenti.
2. Per le occupazioni effettuate in occasione di festeggiamenti, la concessione è da considerarsi data con il rilascio della quietanza del canone dovuto.
3. Il mercato e la fiera sono da considerare attrezzati soltanto quando dispongono di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

Art. 7 Contenuto

1. L'atto di concessione deve contenere, fra le altre, le indicazioni relative al:
 - termine d'inizio dell'occupazione;
 - termine finale dell'occupazione, salvo, per l'occupazione permanente, che non sia espressamente richiesta a tempo indeterminato;
 - le modalità dell'occupazione;
 - l'indicazione dell'attività a favore della quale è diretta l'occupazione;
 - ammontare del canone, determinato secondo la tariffa di cui al successivo articolo 22, eventualmente maggiorato per il rimborso degli oneri di manutenzione gravanti sul Comune per l'occupazione;
 - le modalità ed il termine di pagamento del canone;
 - le eventuali prescrizioni tecniche che il soggetto deve osservare nell'occupazione:
2. La concessione è rilasciata:
 - senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
 - con facoltà da parte del Comune di revocarla con atto motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

Art. 8 Istanza

1. Per il rilascio della concessione deve essere inoltrata istanza contenente, oltre all'esatta denominazione del soggetto richiedente, il suo domicilio ed il codice fiscale:
 - a) il termine d'inizio dell'occupazione richiesta;
 - b) il termine finale, salvo il caso in cui non venga richiesta espressamente a tempo indeterminato nel caso di occupazione permanente;

- c) l'individuazione esatta della superficie o spazio di cui si chiede la concessione allegando planimetria della strada ed area interessata ed il progetto dell'opera che si vuole realizzare redatto e sottoscritto da tecnici iscritti ai relativi ordini o collegi professionali e abilitati alla progettazione dell'opera stessa;
- d) una appropriata documentazione fotografica dalla quale risulti lo stato attuale degli elementi interessati dalla trasformazione e il risultato finale prodotto dalla stessa mediante fotomontaggio o schizzi prospettici tali da dimostrare l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico o paesistico;
- e) l'entità dell'occupazione proposta espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore degli eventuali decimali;
- f) le modalità dell'occupazione;
- g) descrizione dell'attività a favore della quale è richiesta l'occupazione;
- h) impegno a comunicare previamente al Servizio concedente le modifiche che si intendessero apportare agli elementi di cui alle lett. f) e g);

2. L'istanza deve essere corredata, se necessario da tutti i pareri favorevoli o autorizzazioni degli Enti preposti alla tutela del territorio o dei beni, nonché da tutte le documentazioni atte a dimostrare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza statica antinfortunistica ed antincendio, di risparmio energetico, di eliminazione delle barriere architettoniche e di igiene e salute pubblica obbligatorie per legge o conseguenti ad una espressa richiesta motivata del tecnico responsabile dell'istruttoria.

Art. 9 Rilascio

1. La richiesta di concessione è istruita dall'ufficio/i competente/i
2. La concessione per l'occupazione è data o negata dal Dirigente (o Responsabile) del servizio, entro, 60 giorni dalla ricezione dell'istanza attestata dal timbro datario dell'ufficio protocollo, ovvero entro 30 giorni successivi a quello in cui sono pervenute le notizie di cui all'articolo precedente.
3. In caso di diniego il Servizio Tecnico è comunque tenuto a comunicare all'istante, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.
4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.
5. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche la concessione o autorizzazione deve essere richiesta al Comune previa esibizione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività se prevista per Leggi o Regolamenti, essa è rilasciata dal settore commercio nel rispetto della normativa che disciplina tali attività.
6. Qualora l'occupazione sia finalizzata alla costruzione o all'installazione fissa di manufatto, impianto e/o altre opere che richiedono specifico atto abilitante, le norme di cui ai commi precedenti non si applicano e la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea a quella per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitati vi avviene contestualmente.
7. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

Art. 10 Obblighi del titolare del provvedimento

1. Al titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è fatto obbligo, fatte salve le facoltà previste dalla vigente normativa, di:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio od aree concessionati o autorizzati;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata prestabilita salvo rinnovo ottenuto tassativamente prima della scadenza secondo le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento;

- c) utilizzare lo spazio o le aree concesse solo per l'uso previsto nel provvedimento curandone la manutenzione al fine di non limitare i diritti di terzi e di non arrecare danni ai medesimi;
- d) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine dell'occupazione, lo spazio od aree occupate;
- e) esporre il cartello eventualmente rilasciato relativo al divieto di sosta sull'area antistante i passi carrabili;
- f) risarcire l'Amministrazione Comunale di ogni eventuale spesa derivante dalle opere realizzate o da manufatti posti in essere;
- g) provvedere al versamento del Canone secondo le modalità e nei termini previsti dal presente Regolamento;
- h) osservare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni arrecati a terzi durante l'esercizio dell'occupazione;
- i) conservare le ricevute di pagamento del Canone per un periodo di 3 annualità, anche al fine di esibirle a richiesta degli uffici o organi proposti al controllo;
- j) comunicare la variazione della residenza anagrafica o della sede sociale e la variazione del legale rappresentante nell'eventualità che la stessa non comporti modifica del titolo concessorio;
- k) provvedere tempestivamente a richiedere la variazione del titolo concessorio o autorizzatorio alla

Direzione che a suo tempo rilasciò l'atto in caso di:

- nomina nuovo legale rappresentante o amministratore condominiale nel caso in cui lo stesso sia intestatario del titolo concessorio;
- modifica della ragione sociale o denominazione sociale della società;
- modifica della denominazione dell'associazione e/o del suo rappresentante nel caso di associazioni non riconosciute ai sensi dell'art. 36 Codice Civile.

Art. 11 Rinuncia all'occupazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può rinunciare all'occupazione, dandone comunicazione scritta alla direzione che a suo tempo rilasciò il provvedimento. Nella comunicazione predetta deve essere indicato il termine entro il quale si provvederà alla rimozione dell'occupazione ed alla conseguente messa in pristino dell'area o degli spazi occupati. Tale termine non dovrà superare comunque quello di durata dell'occupazione già previsto nel provvedimento di concessione o di autorizzazione.

La rinuncia all'occupazione di cui al punto 1, realizzata o meno, non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo per il quale è stata rilasciata la concessione.

Art. 12 Revoca

1. La concessione può essere revocata:

a) quando si sia accertato che il concessionario ha modificato le modalità dell'occupazione o l'attività a favore della quale era stata richiesta la concessione senza darne preventiva comunicazione al Servizio; si provvede comunque al recupero del nuovo canone maturato e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a quello del nuovo canone dovuto;

b) quando, pur avendo dato il concessionario la comunicazione di cui alla lett. h) dell'articolo 8, le nuove modalità dell'occupazione non siano conciliabili con le esigenze di utilizzazione pubblica della strada o dell'area interessata e/o la nuova attività prospettata non abbia ricevuto le autorizzazioni ed i permessi di legge, salvo che l'interessato non confermi per iscritto il ripristino dell'attività precedente;

c) allorché nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno della strada e dell'area pubblica all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta dal Comune la restituzione del canone per la parte relativa all'occupazione non effettuata e il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. Nel caso in cui l'utilizzo della

concessione revocata abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete un'indennità ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

2. La revoca è disposta con atto scritto e motivato ed ha effetto dal quindicesimo giorno dopo la sua notifica, nei casi di cui sopra alle lettere a) e b), e del sessantesimo giorno nel caso di cui alla lett. c). Per tutte le tre fattispecie del comma precedente è dovuta la comunicazione di inizio del procedimento di cui all'art. 7 L. 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 13 Revoca della concessione per gravi inadempienze

1. Nel caso di grave o reiterata inadempienza alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

2. Il mancato pagamento del canone entro 15 giorni dall'apposito invito del Comune con prospettazione della revoca, costituisce grave inadempienza agli effetti del comma precedente e la revoca non deve essere proceduta da diffida.

Art. 14 Rinuncia

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione in corso mediante comunicazione scritta da far pervenire anche via fax al Servizio Tecnico almeno 15 giorni prima della data fissata per il termine dell'occupazione.

2. Nel caso si tratti di rinuncia a concessione di occupazione permanente la liberazione della corresponsione del canone ha effetto con il termine dell'anno in corso.

Art. 15 Subingresso

1. Per le concessioni relative all'occupazione permanente, la volturazione è consentita fermo restando le modalità di occupazione e le attività indicate nell'atto concessorio con l'obbligo di comunicazione al Servizio Tecnico entro cinque giorni. Agli effetti del canone la volturazione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per le concessioni relative alla occupazione temporanea il subingresso è consentito nel rispetto delle norme e dei regolamenti che disciplinano il commercio su aree pubbliche. Il subingresso nell'attività può avvenire solo dopo la prescritta comunicazione all'unità operativa Commercio e Polizia Amministrativa del Comune. Tale comunicazione potrà essere inviata tramite raccomandata A.R. oppure presentata direttamente a mano all'ufficio protocollo dello stesso Comune. Agli effetti del canone il subingresso ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione.
3. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma precedente e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui al comma precedente, danno luogo all'irrogazione, nei confronti dell'originario intestatario della concessione, di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione.

Art. 16 Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere il rinnovo del provvedimento

medesimo. Il soggetto interessato deve produrre apposita domanda scritta alla Direzione Comunale competente con le stesse modalità di cui all'art. 8 e dovrà evidenziare anche le motivazioni della richiesta nonché gli estremi del provvedimento originario da rinnovare e dovrà dichiarare di aver assolto agli oneri relativi all'occupazione di suolo pubblico per il triennio precedente.

2. La domanda di cui al comma 1 dovrà essere prodotta almeno 120 giorni lavorativi prima della scadenza se l'occupazione è permanente ed almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza se temporanea.
3. La concessione o autorizzazione verrà rinnovata con espressa convalida della precedente o, se del caso, con il rilascio di un nuovo provvedimento.
4. Non si dà corso al rinnovo della concessione o autorizzazione qualora non risultino assolti tutti gli adempimenti di cui al comma 1 e 2.

TITOLO III – CANONE

Art. 17 Obbligatorietà

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici comporta il pagamento al Comune di un canone determinato nell'atto concessorio, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 29 e quelle per passi carrabili già affrancate ai sensi dell'art. 44, comma 11, del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507.
2. Il canone per l'occupazione destinata alla realizzazione di passi carrabili non è affrancabile.
3. Per le concessioni di occupazione permanenti il canone è dovuto per anni solari.

Art. 18 Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche

1. Agli effetti dell'applicazione del canone, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, nelle seguenti categorie:
I categoria capoluogo
II categoria zona limitrofa al capoluogo
2. L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle due categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento sub A quale parte integrante.

Art. 19 Altri elementi incidenti sulla tariffa

1. L'incidenza degli elementi occupazionali di cui all'articolo precedente e di quelli indicati nella lettera c) del comma 2° dell'art 63 del D.Lgs. 446/97, e quindi il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività, l'indicazione delle specifiche attività anche in relazione alle modalità dell'occupazione, è quella risultante nelle categorie da 1 a 4 esposte nell'allegato B che forma parte integrante di questo regolamento.

Art. 20 Determinazione

1. L'ammontare del canone dovuto, con riferimento alla durata dell'occupazione, è commisurata alla superficie occupata e viene determinato in base a quanto previsto nell'art. 22.

Art. 21 Modalità generali di applicazione del Canone

1. Il Canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con

arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che sebbene non materialmente occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e che comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.

2. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che lo contiene.
4. Per le occupazioni con alterazioni stradali la misura dell'occupazione è determinata nella concessione o autorizzazione in base alla seguente formula: lunghezza dello scavo per larghezza dello scavo per 1,75.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico con tavoli e sedie o simili la misura corrisponde alla superficie complessiva dell'area, come risulta dal provvedimento di autorizzazione o concessione, indipendentemente dal numero di tavoli.
6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione di carburanti, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del chiosco, colonnine, pompe e delle altre strutture di servizio, nonché della consistenza volumetrica delle cisterne. Qualora le strutture siano collocate su una platea rialzata rispetto al piano stradale si tiene conto della superficie occupata dalla platea stessa.
7. Per le occupazioni realizzate nell'ambito delle aree mercatali o comunque destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche, individuate dall'amministrazione comunale con apposito atto deliberativo e disciplinate con apposito regolamento, la determinazione del canone è effettuata sulla base della superficie del singolo posto di vendita assegnato.
8. Le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante che insistono nella medesima area di riferimento sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq. del 25% della parte eccedente i 100 mq. E fino a mille mq. del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.
9. Le superfici eccedenti i 1000 mq. relative ad occupazione che insistono sulla medesima area di riferimento sono calcolate in ragione del 10%.

Art. 22 Tariffe

1. La tariffa base generale annuale è di £. 54.000 (E. 27,89)il mq. per l'occupazione permanente e di giornaliera £. 4.000(E. 2,07) per l'occupazione temporanea.
2. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascun dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella B, relativi al tipo di occupazione e riferiti ciascun all'importanza dell'area occupata, al valore economico della sua disponibilità, al rilievo del sacrificio imposto alla collettività e alle modalità di occupazione nonché al tipo di attività esercitata dal richiedente.
3. Per le occupazioni temporanee, il canone come sopra determinato è ridotto del 30% se la durata, nell'anno, è superiore ai 14 giorni e di ulteriore 50% se la durata dell'occupazione è superiore ai 30 giorni o si verifica con carattere ricorrente.

Art. 23 Modificazione delle tariffe.

1. Le eventuali modificazioni delle tariffe sono deliberate dal Consiglio comunale entro il termine

- di approvazione del bilancio di previsione e si applicano a partire dall'anno successivo .
2. In mancanza di modificazione, continua a valere la tariffa in vigore.

Art. 24 Canone per le occupazioni in atto per l'erogazione di pubblici servizi.

1. In ossequio a quanto previsto nella lett. f) del 2° comma dell'art 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, per le occupazioni permanenti realizzate sino al 31.12.1999 con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il canone è determinato, in relazione alle utenze del servizio pubblico alla data predetta ed il suo ammontare è pari al numero delle utenze stesse moltiplicando per £. 1.000 (E. 0,52), con il minimo di £. 1.000.000 (E.516,46).
2. Con lo stesso conteggio e lo stesso minimo indicato nel comma precedente, è determinato anche il canone dovuto per le occupazioni permanenti in atto al 1° gennaio 2000 per l'esercizio di attività strumentale allo stesso pubblico servizio.
3. L'importo dei canoni come sopra determinati è rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il responsabile del Servizio tributi provvede a comunicare l'ammontare del nuovo canone con propria nota raccomandata entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'indice ISTAT nella Gazzetta Ufficiale. La comunicazione predetta ha funzione ricognitiva e pertanto la sua eventuale omissione non pregiudica l'automatica rivalutazione del canone.

Art. 25 Trasferimento

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede a proprie spese le condutture, i cavi e gli impianti di cui gli articoli precedenti.

Art. 26 Superficie dei passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili da considerare ai fini del canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
2. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
3. La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune e che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

Art. 27 Passo carrabile virtuale.

1. Il comune, su espressa richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, può concedere, tenuto conto delle esigenze della viabilità, il divieto di sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi con rilascio di apposito cartello segnaletico.
2. Il divieto predetto non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa ordinaria.

Art. 28 Impianti automatici di distribuzione.

1. Per gli impianti automatici di distribuzione sovrastanti il suolo, il canone è ragguagliato alla superficie della figura piana geometrica derivante dalla proiezione al suolo dell'impianto stesso.

Art. 29 Aree destinate a parcheggio

1. Per l'uso delle aree predisposte dal Comune a parcheggio non custodito a limitazione oraria, mediante l'uso di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità del canone dovuto, la tariffa è determinata giusta quanto previsto nell'art. 20 con l'aggiunta di una quota per il recupero degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e della strumentazione utilizzata.
2. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento del canone determinato nell'atto in funzione anche della tariffa da applicare agli utenti e della eventuale custodia offerta.

Art. 30 Occupazioni abusive.

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea è senza titolo o si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione, si applica per tutto il periodo dell'abuso o per quello eccedente il concesso, la tariffa dovuta per il tipo di occupazione aumentata, a titolo di sanzione, del 100 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.
2. Il canone dovuto è commisurato alla superficie occupata risultante dalla copia del verbale di contestazione del pubblico ufficiale accertatore.

Art. 31 Esclusione dal canone

1. Sono esclusi dal canone:
 - a) Le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici e privati, diversi dalle

società, che non hanno per oggetto esclusivo o provinciale l'esercizio di attività commerciale, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Gli enti non commerciali predetti devono possedere le caratteristiche di cui ai commi 4 e 4 bis dell'art. 87 e dei commi 1 e 2 dell'art. 111 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917. Se trattasi di organizzazione non lucrative di utilità sociale (Onlus) di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 è richiesto che abbiano dato al Ministero delle Finanze la comunicazione di cui l'art. 11 dello stesso decreto n. 460;

- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) Le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- d) Le occupazioni necessarie per l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune;
- e) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) Le occupazioni occasionali e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- g) Gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) Le occupazioni con innesti o allacci delle utenze private a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- i) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico (taxi) comprese quelle finalizzate al trasporto di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- j) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita o alla provincia al termine della concessione medesima;
- k) Le occupazioni con seggiovie e funivie;
- l) Le occupazioni con tende o simili, fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- m) I passi carrabili dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 32 Assorbimento di altri canoni

1. Il pagamento del canone concessorio assorbe l'ammontare di eventuali altri canoni dovuti al Comune dal concessionario sulla stessa area. Tali canoni, pertanto, non sono dovuti per il periodo della concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazione di servizi da parte del Comune.

Art. 33 Modalità e termini di pagamento

Il pagamento del Canone deve essere effettuato con le seguenti modalità:

1. mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato a "COMUNE DI FROSINONE VERSAMENTO CANONE ANNUALE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE COSAP"
2. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento a 1000 Lire (E. 0,52) per difetto se la frazione è pari o inferiore a lire 500 (E. 0,26) o per eccesso se è superiore.
3. Per l'occupazione permanente, il pagamento del canone dovuto per l'intero anno solare deve essere effettuato entro trenta giorni dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio; per le annualità successive a quella del rilascio, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, salvo quanto previsto al successivo comma 6.

4. Per le occupazioni temporanee, salvo quanto previsto ai successivi commi 5 e 8, il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione previsto nel provvedimento.
5. Per le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) con posteggio assegnato, il pagamento del canone deve essere effettuato con le stesse modalità e negli stessi termini, previsti per occupazioni permanenti di cui al precedente comma 3.
6. Il Canone relativo a ciascuna concessione, se di ammontare superiore a £. 500.000 (E. 258,23), può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi, alle scadenze 30 aprile, 31 luglio, e 31 ottobre dell'anno di riferimento. Non sono ammesse rateizzazioni, relativamente all'anno del rilascio del provvedimento, per le concessioni o autorizzazioni rilasciate in data successiva al 31 ottobre.
7. Per le occupazioni permanenti realizzate nel corso dell'anno il cui canone superi £. 500.000 (E. 258,23), qualora il titolare intenda avvalersi del pagamento rateizzato, la prima rata deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio del provvedimento e le successive alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio dell'occupazione.
8. Il Canone relativo a ciascuna autorizzazione o concessione temporanea, se di ammontare superiore a £. 500.000 (E. 258,23), può essere corrisposto in tre rate di pari importo, senza applicazione di interessi con le seguenti modalità: la prima rata al momento del rilascio dell'atto e comunque non oltre la data di inizio dell'occupazione e le successive alla scadenza di cui al comma 6 ancora utili dell'anno di rilascio dell'atto e comunque non oltre la scadenza dell'occupazione.
9. Per le occupazioni giornaliere o temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o di mercati non ricorrenti, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta – concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV – SANZIONI

Art. 34 Occupazioni abusive o irregolari

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o delle aree pubbliche o soggette a servitù di pubblico passaggio nonché i relativi spazi soprastanti e sottostanti è soggetto, oltre che al pagamento del canone dovuto in base all'art. 29, alle sanzioni pecuniarie previste con Delibera Commissariale n. 11/c del 20.02.1998, modificata con Del./CC. N. 54 del 30.6.1999.
2. Il concessionario che abbia posto in essere l'occupazione concessa senza ottemperare alle prescrizioni tecniche contenute nell'atto concessorio è soggetto alla sanzione pecuniaria di un ammontare pari al 150 per cento del canone. Qualora egli non provveda ad ottemperare entro 30 giorni dalla data del verbale di contestazione, la concessione è revocata con effetto immediato.
3. Quando l'occupazione abusiva impegni la carreggiata delle strade ed impedisca o riduca notevolmente lo scorrimento dei veicoli, oltre alla sanzione predetta, si applica - nel caso di inottemperanza alla diffida di sgombro - quella prevista nel 4° comma dell'art. 20 del Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 nell'ammontare di £. 235.000 (E.121,37). Qualora il soggetto sia recidivo in tal tipo di occupazione abusiva, l'importo della sanzione è elevato al doppio, al triplo, e così via, in relazione all'intensità della recidiva, con il massimo di £. 940.000 (E. 485,47).

4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione di rimuovere le opere abusive a proprie spese.

Art. 35 Rimozione d'ufficio

1. Qualora si tratti di opere insistenti abusivamente sulla strada, la rimozione d'ufficio avviene con la procedura di cui all'art. 211 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
2. Per le opere che occupino abusivamente altri spazi ed aree pubbliche diverse dalle strade, si applica la procedura di cui al richiamato art. 211 facendo però capo al Sindaco in luogo del Prefetto.

TITOLO V MODALITA' ORGANIZZATIVE INTERNE

Art. 36 Adempimenti del funzionario responsabile

1. Il rilascio della concessione, previo espresso parere della commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento, ed il controllo dell'esatta e puntuale esazione del canone secondo le disposizioni di legge sono affidati ad un funzionario designato dal Comune al quale sono attribuiti i poteri dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della materia.
2. Il predetto funzionario, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire un registro in cui annotare tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee registro che può essere costituito anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche.

Art. 37 Adempimenti del concessionario

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco, redatto anche con procedure elettroniche, di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

Art. 38 Norma transitoria

1. Le concessioni di occupazione in essere alla data del 1° gennaio 2000 che non sia in contrasto con le norme di questo regolamento sono rinnovate a richiesta del titolare o mediante pagamento del canone entro il 31 gennaio 2000 con invio della copia della quietanza al Servizio tributi anche mediante fax.
2. Le concessioni in essere alla stessa data del 1° gennaio 2000 che siano in contrasto con le norme regolamentari sono revocate con determinazione motivata da notificare all'intestatario entro il 20 gennaio 2000.
3. Gli eventuali pagamenti effettuati a titolo di Tosap relativi ad occupazione permanenti o temporanee successive al 31.12.1999, sono da considerarsi come acconti del canone dovuto per la stessa occupazione ai sensi del presente Regolamento.

Art. 39 Norme finali

1. Il presente regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione del Consiglio comunale, sarà ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2000.
2. L'adozione di questo regolamento è resa nota mediante avviso nei quotidiani a pagina locale e con affissione di manifesti.

